PROGETTI DI LEGGE REGIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE

Progetto di legge della Regione Calabria, di iniziativa consiliare:

PROMOZIONE DELLA TERAPIA DEL SORRISO PER L'UMANIZZAZIONE DELLE CURE NELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOASSISTENZIALI DELLA REGIONE CALABRIA

Progetto di legge della Regione Marche, di iniziativa consiliare:

VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA DELLA GENTILEZZA

La scelta di esaminare congiuntamente i due progetti di legge deriva, naturalmente, dal fatto che entrambi valorizzano l'idea che un atteggiamento gentile possa essere d'aiuto e migliorare l'umore o perfino lo stato di salute delle persone che ne sono destinatarie, pur trattandosi di due proposte molto diverse tra loro: la prima ha un contenuto settoriale e prettamente operativo disciplinando in modo puntuale l'attività dei volontari che svolgono la terapia del sorriso nelle strutture sanitarie e socioassistenziali; l'altra ha una portata più ampia, caratterizzata da un intento simbolico-promozionale e orientata alla diffusione di una cultura della convivenza civile.

Passando a un'analisi di dettaglio delle due proposte, quella della Regione Calabria valorizza la "terapia del sorriso" come attività di supporto relazionale e di animazione sociale svolta da enti del Terzo settore, finalizzata all'umanizzazione delle cure e al miglioramento della qualità della vita dei pazienti.

Il progetto di legge dà una definizione normativa della terapia del sorriso (**articolo 2, Definizioni**), chiarendo che non costituisce una vera e propria prestazione sanitaria o terapeutica.

L'**articolo 3** individua gli ambiti di applicazione: ospedali, strutture sociosanitarie e assistenziali, centri per la disabilità, ma anche assistenza domiciliare integrata.

L'**articolo 4** dispone l'istituzione, presso il dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali, di un E*lenco regionale degli Enti del Terzo Settore* abilitati a svolgere tali attività, dettando i requisiti che devono possedere gli Enti per richiedere l'iscrizione (comma 2); il comma 4 precisa che l'iscrizione all'elenco non costituisce titolo abilitativo per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla legge e non comporta il diritto alla stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5.

L'**articolo 5** (**Accesso e coordinamento**) detta una disciplina relativa all'accesso dei volontari nelle strutture, attraverso la stipula di convenzioni e protocolli tra gli ETS e le strutture ospitanti, precisando che l'attività dei volontari, di natura solidaristica, è sempre coordinata dalla direzione della struttura ospitante e non deve interferire con le prestazioni cliniche e terapeutiche di competenza del personale sanitario.

Con l'**articolo 6 (Percorsi di formazione, sicurezza e tutela dei dati personali**) si prevede che gli Enti del Terzo settore devono garantire che i propri volontari abbiano seguito percorsi formativi conformi a linee guida che la Giunta regionale è tenuta ad adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Nelle linee guida adottate dalla Giunta dovranno essere definiti i requisiti minimi dei percorsi formativi, gli standard di sicurezza, le modalità di accesso dei volontari alle strutture e le misure organizzative necessarie ad assicurare uniformità, qualità degli interventi e tutela dei pazienti, anche nel rispetto della normativa statale vigente.

L'**articolo 7 (Monitoraggio e verifiche**) introduce obblighi di monitoraggio annuale: gli Enti del Terzo settore devono presentare entro il 31 dicembre una relazione sull'attività svolta al Dipartimento regionale competente, che può effettuare delle verifiche, le quali possono arrivare fino alla emissione di provvedimenti di sospensione o cancellazione degli Enti dal Registro regionale.

Al comma 4 si prevede la possibilità che la Regione Calabria possa promuovere collaborazioni con le Università e con altri enti pubblici di ricerca, per valutare gli effetti delle attività di terapia del sorriso sul benessere dei pazienti e sull'umanizzazione dei percorsi assistenziali.

Dopo l'**articolo 8 (Principi di attuazione**), con cui si ribadisce che la terapia del sorriso non è una terapia di carattere sanitario e che comunque la sua prestazione è rimessa al consenso della persona assistita e al fatto che le sue condizioni consentano l'effettuazione di tale terapia, il progetto di legge si conclude con una clausola di invarianza finanziaria.

La proposta dei consiglieri della Regione Marche, invece, riconosce e promuove la "cultura della gentilezza" come insieme di pratiche volontarie basate su rispetto, ascolto, solidarietà, inclusione, responsabilità e cura dei beni comuni. Mira a favorire il benessere relazionale, la coesione sociale, l'invecchiamento attivo e la valorizzazione dei luoghi e delle comunità locali (**Articolo 1, Oggetto e finalità**)

Nel pdl (**Articolo 2, Azioni della Regione**) si prevede l'inserimento delle finalità della legge nella programmazione regionale sociale, sociosanitaria, culturale e formativa, la promozione di campagne informative e di sensibilizzazione, ma anche la possibilità di attivare percorsi formativi per il personale regionale sulla comunicazione rispettosa e sulle relazioni positive. Si prevede, altresì, la possibilità di collaborazioni con enti locali, scuole, università, enti del Terzo settore e soggetti sociali.

Si introduce, poi, (**Articolo 3, Progetto "Marche gentili" e patrocinio regionale**) la possibilità che la Regione conceda il proprio patrocinio a progetti "Marche gentili", iniziative scolastiche, progetti nei luoghi di lavoro ed eventi culturali e sociali, senza prevedere l'attribuzione di contributi o di altri vantaggi economici a carico del bilancio regionale.

Infine, all'**articolo 4,** si introduce l'istituzione del **Premio regionale "Marche gentili"**, di natura esclusivamente onorifica, destinato ai Comuni che si distinguano per iniziative coerenti con la legge. Alla Giunta regionale è attribuito il compito di emanare una propria deliberazione che preveda le modalità di svolgimento del concorso.

Con riguardo agli aspetti finanziari, la proposta di legge non prevede nuovi oneri per il bilancio regionale ma viene attuata con le risorse già disponibili (**Articolo 5, Invarianza finanziaria**).

Progetto di legge della Regione Veneto, di iniziativa consiliare:

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ABITARE SOLIDALE INTERGENERAZIONALE E ISTITUZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE "ABITARE SOLIDALE VENETO"

Progetto di legge della Regione Veneto, di iniziativa consiliare:

ISTITUZIONE DEL MODELLO DELL'ALBERGO ASSISTITO E DISPOSIZIONI PER L'ACCOGLIENZA INTEGRATA DELLE PERSONE ANZIANE E IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ

Anche in questo caso la scelta di esaminare due progetti in modo congiunto deriva dal fatto che entrambi trattano tematiche in parte affini e hanno, quindi, obbiettivi parzialmente comuni, principalmente, quello di proporre una soluzione al problema delle persone anziane che vivono sole o in condizioni di fragilità. I due progetti di legge hanno anche un'altra caratteristica in comune, sono entrambi di iniziativa di consiglieri di maggioranza, o comunque vicini al Centrodestra, della Regione Veneto, a testimonianza del fatto che, presumibilmente, questa condizione è abbastanza notoria e diffusa in quella regione.

Il primo pdl mira a creare un sistema regionale di coabitazione solidale tra anziani e giovani, sostenuto da strumenti pubblici di coordinamento e tutela, per rispondere, contemporaneamente, ai problemi della solitudine degli anziani e dell'accesso alla casa per i giovani.

L'altro progetto di legge della Regione Veneto istituisce il modello dell'"Albergo assistito": una struttura alberghiera che mantiene la propria natura turistico-ricettiva integrandola con servizi assistenziali, socio-assistenziali e sanitari erogati da soggetti esterni qualificati, con l'obbiettivo di offrire una soluzione intermedia tra domicilio e struttura residenziale, per permettere la permanenza delle persone anziane e fragili in contesti meno istituzionalizzanti, riducendo, nel contempo, la pressione sulle RSA e sulle relative liste di attesa.

In realtà, va ribadito, la prima proposta di legge mira, contestualmente, a risolvere un altro problema, e cioè quello della difficoltà dell'accesso a una casa per le persone giovani, creando un sistema regionale di coabitazione solidale tra anziani e giovani, sostenuto da strumenti pubblici di coordinamento e tutela. Il presentatore della proposta lo definisce un modello innovativo di welfare di comunità per affrontare due fenomeni sociali che interessano, in modo sempre più crescente, tutto il Paese, incluso naturalmente il territorio veneto: da un lato, l'aumento delle persone anziane che vivono sole in abitazioni spesso più ampie rispetto alle proprie esigenze; dall'altro, la difficoltà per gli studenti universitari e i giovani lavoratori ad accedere ad alloggi a condizioni economiche compatibili con le prime fasi dei percorsi di studio e di inserimento professionale.

L'intuizione è che queste due condizioni, apparentemente distanti, possano rappresentare bisogni complementari che possono trovare una risposta comune grazie a un sistema organizzato di convivenza solidale, basato sulla relazione tra generazioni diverse, valorizzando così le risorse già presenti nella comunità.

Per la realizzazione del duplice obbiettivo, la proposta prevede che la Regione istituisca il programma regionale "Abitare Solidale Veneto": con una regia pubblica, necessaria a garantire sicurezza, trasparenza e tutela per entrambe le parti coinvolte: le persone anziane possono mettere a disposizione una parte della propria abitazione, mentre i giovani

possono beneficiare di una sistemazione abitativa a costi contenuti, offrendo in cambio compagnia e forme di supporto quotidiano non professionale (**articolo 2, Istituzione del programma regionale "Abitare solidale Veneto").** Il modello si basa, dunque, su principi di reciprocità, solidarietà intergenerazionale, autonomia e volontarietà (**articolo 3, Principi del programma**). Gli anziani possono mettere a disposizione una parte della propria abitazione, mentre i giovani possono beneficiare di una sistemazione abitativa a costi contenuti, offrendo in cambio compagnia e forme di supporto quotidiano non professionale.

La convivenza è regolata da un *Patto di Abitare Solidale*, predisposto secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale, che disciplina durata del rapporto, utilizzo degli spazi, eventuali contributi economici, diritti e doveri delle parti e modalità di recesso, pur essendo esclusa qualsiasi attività assimilabile al lavoro domestico, assistenza sociosanitaria o prestazione professionale (**articolo 4, Patto di "Abitare solidale**").

La Regione (**Articolo 6, Competenze della Regione**) assume funzioni di coordinamento, promozione e monitoraggio del programma, favorendo la realizzazione di una piattaforma per l'incontro tra domanda e offerta e la collaborazione con comuni, Ambiti Territoriali Sociali, università, ESU, ovvero le aziende regionali per il diritto allo studio universitario, ULSS ed enti del Terzo settore. Sono inoltre previsti strumenti di mediazione, monitoraggio e possibili coperture assicurative a tutela dei partecipanti.

Volendo concludere brevemente la disamina dell'articolato, va innanzitutto segnalato che l'**articolo 1** delinea le **Finalità**, che sono quelle già ricordate sopra.

L'**articolo 5** fa riferimento alla possibilità di concordare **Attività di reciproco supporto,** quali compagnia, aiuto nelle commissioni quotidiane, accompagnamenti, supporto digitale e collaborazione domestica ordinaria, escludendo attività che configurino un rapporto di lavoro o assistenza professionale.

L'**articolo 7 (Collaborazione degli enti locali),** prevede che comuni e Ambiti Territoriali Sociali possano partecipare all'attuazione del programma svolgendo attività di informazione, orientamento, raccolta adesioni, accompagnamento, mediazione e monitoraggio.

All'**articolo 8 (Garanzie**), si prevedono strumenti di tutela per i partecipanti, disciplinati dalla Giunta regionale, con riferimento a monitoraggio, accompagnamento, mediazione e possibili coperture assicurative.

L'**articolo 9 (Accordi istituzionali)** autorizza la Giunta a stipulare protocolli d'intesa con università, ESU, comuni, ULSS, enti del Terzo settore e altri soggetti interessati.

L'**articolo 10** introduce la **Clausola valutativa**, che prevede una relazione biennale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge, che dovrà contenere dati su adesioni, convivenze attivate, durata media, effetti sociali e criticità.

L'**articolo 11** contiene le **Disposizioni attuative,** con cui si stabilisce che, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta approvi un provvedimento attuativo che definisca, tra l'altro, requisiti, procedure di adesione, criteri di abbinamento, modello di patto, servizi di mediazione e gestione della piattaforma.

Infine, l'**articolo 12** è la **Norma finanziaria**: dispone che gli oneri siano coperti mediante le risorse già stanziate per politiche sociali, abitative e per il diritto allo studio, con possibilità di utilizzare anche fondi statali ed europei.

Passando all'altro progetto di legge, questo istituisce l'Albergo assistito, una struttura che conserva integralmente la propria natura giuridica imprenditoriale, ma integra la propria offerta tipica di prestazioni alberghiere destinate a persone anziane e in condizioni di fragilità con servizi di natura assistenziale e sanitaria erogati da soggetti esterni qualificati, senza trasformarsi in struttura sociosanitaria o sociale e senza essere soggetta alla relativa disciplina autorizzativa.

Il pdl prevede il coinvolgimento delle ULSS e degli enti locali tramite convenzioni e accordi specifici tra gli alberghi, che intendono ampliare la propria attività offrendo tali servizi, e gli Enti pubblici stessi **(artt. 5 e 6**); l'inserimento degli alberghi assistiti nella programmazione territoriale dei servizi sociali (art. 8); l'istituzione di un elenco regionale delle strutture aderenti (**art. 11**) e di un fondo regionale per sostenere economicamente l'accesso al servizio sulla base dell'ISEE, con priorità per anziani soli, persone con disabilità e soggetti in condizioni di fragilità (**art. 9**).

Un breve cenno per cercare di comprendere quali siano le differenze tra queste strutture e le RA, ovvero le residenze per anziani: la differenza principale è che l'Albergo assistito non viene qualificato come struttura sociosanitaria o residenziale per anziani, ma resta una normale struttura alberghiera che offre servizi assistenziali integrativi tramite operatori esterni. Le Residenze per Anziani (RA), invece, fanno parte della rete dei servizi residenziali e sono soggette alla specifica disciplina autorizzativa e agli standard organizzativi previsti per le strutture sociali e sociosanitarie.

In sintesi, volendo far riferimento alla natura giuridica, l'albergo assistito rimane un'impresa turistico-ricettiva, che mantiene la propria natura alberghiera, mentre la RA è una struttura residenziale per anziani appartenente al sistema dei servizi sociali/sociosanitari.

Finalità dell'albergo assistito è offrire una risposta intermedia tra domicilio e residenzialità, volta a prevenire o ritardare l'istituzionalizzazione; quella di una Residenza per anziani è fornire un'accoglienza residenziale stabile di persone anziane che necessitano di assistenza continuativa.

Nell'albergo assistito i servizi assistenziali e sanitari sono aggiuntivi e personalizzabili e vengono comunque erogati da soggetti esterni qualificati; nelle RA l'assistenza è parte integrante dell'organizzazione della struttura.

Conseguentemente, i destinatari dell'albergo assistito sono anziani autosufficienti o con limitata non autosufficienza compatibile con la permanenza in un albergo, persone fragili, sole o con bisogni assistenziali temporanei; invece, le RA sono generalmente per anziani con necessità assistenziali più strutturate e continuative.

Infine, con riguardo all'inserimento nel sistema dei servizi, l'albergo assistito è concepito come una risorsa integrativa della rete territoriale e dei piani di zona; la RA costituisce già un servizio residenziale della rete di welfare.

Dal punto di vista politico-legislativo, il PDL sembra voler creare una sorta di "housing assistito leggero", utilizzando strutture alberghiere esistenti per ospitare anziani fragili che non necessitano ancora di una residenza assistita vera e propria, alleggerendo così la domanda sulle RA e sulle RSA.